



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

## **LINEE GUIDA**

### **per la partecipazione del Politecnico di Milano in Enti terzi**

Approvate da:

Senato Accademico del Politecnico di Milano nella seduta del 21 febbraio 2022

Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano nella seduta del 28 febbraio 2022

**LINEE GUIDA**  
**per la partecipazione del Politecnico di Milano in Enti terzi**

## Sommario

<b>I. DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
1. DEFINIZIONI.....	3
2. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DELLE PARTECIPAZIONI .....	4
<b>II. ITER PROCEDURALE PER LA COSTITUZIONE DI ENTI TERZI E PER L’ADESIONE AD ENTI GIÀ COSTITUITI.....</b>	<b>5</b>
3. COMPITI DEL CENTRO DI GESTIONE STRUTTURA PROPONENTE .....	5
4. COMPITI DEL SERVIZIO PARTECIPAZIONI DI ATENEO E INTERNAL AUDITING PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	6
5. COMPITI DELLA COMMISSIONE ASSETTO E PARTECIPAZIONI .....	7
6. RAPPRESENTANZA DELL’ATENEO NEGLI ORGANI STATUTARI .....	7
<i>a) Organi di Gestione .....</i>	<i>7</i>
<i>b) Organi di Indirizzo .....</i>	<i>8</i>
7. DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI E DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	8
<b>III. GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL POLITECNICO DI MILANO.....</b>	<b>8</b>
8. REFERENTE DI ATENEO.....	8
9. MONITORAGGIO .....	9
10. MODIFICHE DI STATUTO DEGLI ENTI, RECESSI E LIQUIDAZIONI .....	11
11. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DEI DATI .....	12
12. ACQUISIZIONE DATI CONTABILI E IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI MEF .....	12
13. COMUNICAZIONI .....	12

Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di illustrare le procedure, gli adempimenti e le *policy* del Politecnico di Milano per la partecipazione dell'Ateneo in Enti terzi, e di individuare compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo.

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### 1. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida, si intende per “Partecipazione” in Enti terzi l’adesione del Politecnico di Milano ad Enti terzi che comporta la partecipazione attiva dell’Ateneo alla vita dell’Ente, esplicitata soprattutto attraverso la partecipazione agli organi sociali.

Per Enti terzi si intendono:

- Associazione (riconosciuta/non riconosciuta): organizzazione di più persone, fisiche o giuridiche, che si uniscono in maniera più o meno duratura per il raggiungimento di uno scopo comune non lucrativo. Le attività di tutti i partecipanti e gli eventuali contributi degli associati (in natura, in denaro, in prestazione lavorativa, ecc.) hanno quale fine il raggiungimento dello scopo per cui l’associazione è costituita. L’associazione agisce attraverso i suoi organi: l’assemblea degli associati, in cui si forma la volontà dell’ente, e gli amministratori, che costituiscono l’organo di attuazione di tale volontà e rispondono di fronte all’assemblea.
- Consorzio: forma associativa basata su un contratto con cui più soggetti istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività.
- Consorzio interuniversitario: consorzio costituito da sole università.
- Fondazione: ente dotato di personalità giuridica e costituito da un patrimonio preordinato assegnato dal fondatore al perseguimento di un determinato scopo, possibile, lecito e di utilità generale. Alla gestione del patrimonio e all’attuazione dello scopo provvedono gli amministratori, i quali non hanno un organo interno cui rendere conto del loro operato, ma sono soggetti al controllo dell’autorità amministrativa. (Tratto da “*Fondazione. Diritto Civile.*” Enciclopedia Treccani)
- Fondazione di Partecipazione: fondazione *sui generis*, connotata da particolari caratteristiche quali la pluralità di fondatori o comunque di partecipanti all’iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento degli scopi; il principio di partecipazione attiva alla gestione dell’ente da parte di tutti i fondatori o partecipanti all’ente; la formazione progressiva del patrimonio, per cui la dotazione patrimoniale iniziale non è definitiva, ma aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori. (da “*La Fondazione di Partecipazione: natura giuridica e legittimità*” di Marco Maltoni; e-library Fondazione Italiana del Notariato)
- Società di capitali (SpA e Srl, costituite anche in forma consortile): organizzazione di più persone, fisiche o giuridiche, e mezzi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva, basata su un contratto/statuto e dotata di autonomia patrimoniale perfetta. Dette società sono dotate di tre organi: l’assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l’ente; gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e

l'attuazione dell'oggetto sociale; i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull'attività degli amministratori. (Tratto da "*Società di capitali*", Notariato.it)

## 2. Principi generali e finalità delle partecipazioni

Il Politecnico di Milano (di seguito anche Politecnico) persegue i propri fini istituzionali anche attraverso la costituzione o l'adesione ad associazioni, consorzi, fondazioni di partecipazione, società per azioni e a responsabilità limitata (costituite anche in forma consortile), sia con altre università ed enti pubblici di ricerca, sia con enti di diritto privato.

La costituzione o l'adesione a detti enti terzi è finalizzata esclusivamente al conseguimento dei fini istituzionali del Politecnico, ed è consentita, nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, per l'elaborazione e trasmissione delle conoscenze, per la promozione della ricerca e la formazione di studenti e docenti nel campo dell'architettura, del design, dell'ingegneria e degli altri ambiti della Cultura politecnica.

Il Politecnico uniforma la propria azione ai criteri e ai limiti imposti per le partecipazioni pubbliche in società stabiliti dal D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, di seguito TUSP), ed estesi *ove compatibili, a tutti gli altri enti di diritto privato costituiti dagli atenei*, nei termini e modi disposti dal PNA adottato da ANAC con delibera n. 1208 del 2017 e come riaffermato, altresì, dal MIUR con l'Atto di Indirizzo n. 39 del 2018.

Le presenti Linee guida si applicano, per quanto compatibili, a:

- Centri Interuniversitari, disciplinati, comunque, dall'art. 77 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo (di seguito anche RAFC);
- Società Spin Off, se e in quanto abbiano una partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale e disciplinate, comunque, da apposito Regolamento del Politecnico di Milano.

Le procedure di approvazione declinate negli articoli che seguono, non si applicano nei seguenti casi:

- Contratti associativi (contratti, cioè, che regolamentano attività congiunte fra l'Ateneo ed altri partner, senza per questo costituire una persona giuridica terza, come per la costituzione di Centri o Laboratori congiunti);
- atti istitutivi di Network (o anche "Reti");
- Costituzione di/Adesioni a Comitati, Associazioni temporanee di scopo o di imprese;
- Adesioni ad associazioni, di interesse dipartimentale, finalizzate non già alla vita partecipativa dell'ente, quanto, piuttosto ad ottenere beni (quali ad esempio pubblicazioni e report di ricerca) destinati esclusivamente, ovvero a condizioni di favore, agli associati; sono escluse, a maggior ragione, quelle associazioni dove si aderisce con inquadramento in categorie di associati per le quali non è prevista l'espressione di voto in alcun organo collegiale. Nei casi qui descritti la competenza è rimessa al Consiglio del Dipartimento interessato e al Direttore del Dipartimento è attribuita, di norma, la competenza della sottoscrizione dei relativi atti.

## II. ITER PROCEDURALE PER LA COSTITUZIONE DI ENTI TERZI E PER L'ADESIONE AD ENTI GIÀ COSTITUITI

### 3. Compiti del Centro di Gestione Struttura proponente

L'iter procedurale per la costituzione ovvero per l'adesione ad Enti terzi è disciplinato dal comma 4 dell'art. 76 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico di Milano, secondo cui la costituzione o l'adesione in parola sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico su istanza del Centro di Gestione interessato.

Di norma, tale Centro è il Dipartimento, che di seguito sarà indicato anche quale Struttura proponente; questa potrà operare in relazione all'istruttoria di approvazione dell'iniziativa, anche in rappresentanza di altri Dipartimenti e/o strutture dell'Ateneo che abbiano già manifestato interesse all'iniziativa.

L'adesione ad un ente o la sua costituzione devono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento, che si esprime su tutti gli elementi necessari per l'avvio dell'iter di approvazione, di seguito descritti:

- a) l'indicazione dei fini istituzionali dell'Ateneo perseguiti con l'iniziativa;
- b) l'individuazione del piano di sostenimento degli oneri economici gravanti sul Politecnico per tutta la durata della partecipazione (di norma a carico della Struttura proponente e delle eventuali altre Strutture interessate, fatta salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione);
- c) l'indicazione dei partner (o aspiranti tali nel caso di *ente costituendo*); nel caso di ente con numero rilevante di partecipanti, l'indicazione potrà limitarsi alla descrizione per tipologie o categorie di partecipanti previsti dallo statuto;
- d) l'indicazione dell'eventuale previsione di una rappresentatività del Politecnico negli organi di gestione e/o negli organi di indirizzo dell'Ente;
- e) l'individuazione dei risultati attesi dalla partecipazione;
- f) l'eventuale indicazione di altre strutture di Ateneo interessate all'adesione o che possano esserlo nel prosieguo delle attività dell'ente.

Nel caso di partecipazioni **a società e/o a consorzi** che prevedano la possibilità di partecipazioni anche di enti di diritto privato, ai sensi dell'art. 76, comma 3 del RAFC, il Dipartimento che promuove l'adesione o la costituzione dell'ente, deve verificare che vi sia la previsione, in statuto o in eventuali patti parasociali, della limitazione del concorso dell'Ateneo (e delle sue Strutture) nel ripiano di eventuali perdite del fondo consortile o del capitale sociale alla sola quota di partecipazione e che sia garantito il diritto di recesso del Politecnico in occasione di aumenti di capitale e/o di modifica dell'oggetto sociale.

Per il caso di partecipazione a Società di capitale il Dipartimento proponente dà atto nella delibera del Consiglio di Dipartimento, oltre che degli elementi necessari sopra descritti, anche dei seguenti elementi, articolati in maniera puntuale e circostanziata:

1. delle motivazioni che giustificano la necessità dell'adesione o della costituzione dell'ente per il perseguimento delle finalità istituzionali del Politecnico, evidenziando che le attività svolte dall'ente partecipato per il perseguimento dei fini istituzionali non sarebbero efficacemente

svolte all'interno del Dipartimento e sottolineando la necessità di esternalizzare l'attività in oggetto;

2. delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
3. della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Per la partecipazione a spin off costituite sotto forma di società di capitale, per le quali l'Ateneo partecipi sottoscrivendo azioni/quote di capitale, i punti da 1 a 4 del periodo precedente si applicano solo in quanto compatibili rispetto alle diverse finalità che le stesse perseguono, coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 8 del T.U.S.P.

In tutti i casi (fatta salva l'ipotesi di costituzione di società spin off partecipata dall'Ateneo, disciplinate da apposito Regolamento), la richiesta di costituzione o di adesione ad un Ente terzo, deve essere firmata dal Direttore del Dipartimento proponente e fatta pervenire agli organi di governo dell'Ateneo per il tramite del Servizio Partecipazioni di Ateneo e Internal Auditing per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche "Servizio Partecipazioni"); alla richiesta vanno allegati, oltre alla delibera del Consiglio di Dipartimento, la documentazione sottoposta all'esame del Consiglio medesimo, e cioè:

- a) nel caso di ente costituendo, la bozza dello statuto;
- b) nel caso di ente già costituito, lo statuto vigente e l'atto costitutivo;
- c) ogni ulteriore documento utile all'individuazione degli elementi necessari al perfezionamento della partecipazione, ivi compresi eventuali patti parasociali.

#### 4. Compiti del Servizio Partecipazioni di Ateneo e Internal Auditing per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Servizio Partecipazioni, nell'ambito dell'attività volte al perfezionamento della partecipazione dell'Ateneo ad enti terzi:

- a) verifica la completezza della documentazione pervenuta dalla struttura proponente;
- b) propone, nel caso di bozze di statuto di enti in itinere, eventuali modifiche, ove necessarie ai sensi della normativa vigente, dello statuto o dei regolamenti di Ateneo, al fine di rendere la bozza conforme alle *policy* del Politecnico;
- c) cura l'istruttoria degli atti rimessi all'esame, alla valutazione e alle decisioni di merito della Commissione istruttoria e degli organi di governo preposti;
- d) predispone gli atti di nomina o designazione dei rappresentanti di Ateneo negli organi degli enti terzi partecipati dall'Ateneo;
- e) gestisce il processo del monitoraggio di cui al paragrafo 9 delle presenti linee guida, supportando, all'uopo, la Commissione e relazionandosi con i referenti dell'Ateneo ovvero con i legali rappresentanti degli enti partecipati, nonché con gli uffici preposti alla gestione di tipologie specifiche di partecipazioni di Ateneo, quali ad esempio Associazioni costituite nell'ambito delle piattaforme di finanziamento europeo alla ricerca (Servizio Ricerca) e società spin off (T.T.O.).

## 5. Compiti della Commissione Assetto e Partecipazioni

La Commissione Assetto e Partecipazioni (di seguito anche Commissione), ha compiti istruttori, consultivi e dispositivi, in materia di partecipazioni dell'Ateneo in enti terzi e monitoraggio degli stessi.

La Commissione effettua un esame preliminare a quello di spettanza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, e fornisce un parere sulla eventuale partecipazione di questo Politecnico ad enti terzi, verificando la presenza dei requisiti richiesti dalla legge, dallo statuto e dal RAFC di Ateneo ai fini della partecipazione stessa, esprimendosi sull'opportunità o meno di accogliere la richiesta di adesione/costituzione dell'ente e verificando l'eventuale interesse di altri Dipartimenti di Ateneo. Può richiedere alle strutture proponenti un'ulteriore integrazione dell'istruttoria, laddove non risultasse sufficientemente esaustiva ai fini di una corretta deliberazione, la documentazione presentata, ovvero una integrazione della motivazione di supporto alla richiesta.

La Commissione esercita, altresì, le proprie funzioni nell'ambito del monitoraggio (di cui al paragrafo 9 delle presenti Linee guida), allo scopo di valutare la necessità e/o l'opportunità della permanenza dell'Ateneo in detti enti, verificando, a tal fine, la permanenza dei requisiti richiesti per la partecipazione e la realizzazione degli scopi prefissati dall'Ateneo, avviando, se del caso, il processo per l'eventuale recesso dall'ente ovvero l'aggiornamento del piano di revisione/razionalizzazione per le società partecipate, in conformità alle disposizioni del TUSP.

## 6. Rappresentanza dell'Ateneo negli organi statuari

### *a) Organi di Gestione*

Il Consiglio del Dipartimento proponente individua, con apposita delibera motivata, su proposta del Direttore del Dipartimento, sentiti i Direttori degli altri Dipartimenti eventualmente interessati, il soggetto, scelto fra i dipendenti dell'Ateneo, da proporre negli organi di gestione dell'ente partecipato; gli atti di nomina o di designazione, se attribuite all'Ateneo, ovvero la proposta da presentare all'ente per la nomina negli organi dell'ente medesimo, sono attribuite alla competenza del Rettore, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Pro Rettore vicario; laddove il Consiglio di Dipartimento non abbia deliberato in merito, il Rettore, ovvero il Pro Rettore vicario, possono comunque provvedere, sentito eventualmente il Direttore del Dipartimento proponente.

Nel caso precipuo di nomine o designazioni in Società, l'individuazione del nominativo da parte del Consiglio di Dipartimento, ai sensi della normativa vigente, prima di essere formalizzata con provvedimento del Rettore, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

L'attribuzione dell'incarico di cui ai precedenti commi del presente paragrafo è subordinata alle condizioni di cui al successivo paragrafo 7 e la relativa autocertificazione, attestante l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'incarico, con i relativi allegati (V. paragrafo 7), deve essere presentata al Consiglio di Dipartimento ed allegata alla delibera del Consiglio medesimo.

Il soggetto così nominato negli organi di gestione dell'ente, di norma, ha anche il compito di fungere da referente dell'Ateneo per i rapporti fra l'Ateneo stesso e l'Ente, con i compiti di cui al successivo paragrafo 9.

## *b) Organi di Indirizzo*

Il Rettore può provvedere a delegare, per un periodo di tempo determinato, un dipendente dell'Ateneo quale rappresentante del Politecnico di Milano per la partecipazione alle Assemblee dell'ente partecipato, di norma, sentito il Direttore del Dipartimento proponente.

Al delegato, se non già attribuita al componente dell'organo di gestione di cui al paragrafo sub a) che precede o in assenza di questi, è attribuita la funzione di referente dell'Ateneo per i rapporti fra l'Ateneo e l'Ente medesimo; a questi spetta il compito di relazionare in sede di monitoraggio di cui al successivo paragrafo 9. Fino al momento dell'individuazione del referente per il monitoraggio, i compiti di interfaccia fra Ateneo ed Ente e quello relativo all'espletamento dei compiti finalizzati al monitoraggio sono attribuiti al Direttore del Dipartimento proponente.

Ai rappresentanti del Politecnico nelle Assemblee ovvero negli Organi di indirizzo di cui al presente paragrafo, lett. b) sono attribuiti esclusivamente i poteri ad essi conferiti nel decreto di delega; restano quindi ferme le attribuzioni al Senato e al Consiglio di Amministrazione del Politecnico in merito alle decisioni relative alle modifiche di statuto, recesso, liquidazione, estinzione dell'ente partecipato di cui all'art. 76 del RAFC.

## 7. Disciplina delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e dei conflitti di interesse

I rappresentanti del Politecnico di Milano nominati o designati negli organi di gestione degli enti terzi controllati ovvero regolati o finanziati dall'Ateneo, sono sottoposti alla disciplina delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dalla normativa vigente.

I rappresentanti del Politecnico di Milano nominati o designati negli organi degli enti terzi partecipati dall'Ateneo sono, altresì, sottoposti alla disciplina dei conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano.

L'efficacia della nomina del rappresentante del Politecnico negli organi statuari di enti terzi partecipati dall'Ateneo è subordinata al rilascio da parte dei soggetti *nominandi* di una autocertificazione relativa alla inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità all'incarico; detta autocertificazione può aversi anche mediante la compilazione di un modulo predisposto dal Servizio Partecipazioni, a cui va allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed un *curriculum vitae*. Dette autocertificazioni sono pubblicate sul sito dell'amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 20, co. 3 del D.Lgs. n. 39/2013.

Il mantenimento dell'incarico da parte di tali soggetti è altresì subordinato al rilascio, da parte degli stessi, della dichiarazione annuale di assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 20, co. 2, del D. Lgs. 39/2013, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio Partecipazioni.

## III. GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL POLITECNICO DI MILANO

### 8. Referente di Ateneo

Il referente di Ateneo di norma coincide con il soggetto nominato negli organi statuari dell'ente partecipato; in caso di assenza di questa figura, il referente è individuato dal Rettore sentito il Direttore del Dipartimento proponente, ovvero i Direttori dei Dipartimenti interessati alla

partecipazione. Fino al momento dell'individuazione di un referente, ne svolge le funzioni il Direttore del Dipartimento proponente.

Il referente, al fine di consentire il miglior esito della partecipazione:

- a) Si coordina e collabora con tutte quelle strutture dell'Ateneo, che gli manifestino il potenziale interesse all'attività dell'Ente ovvero che abbiano già espresso tale interesse in fase di avvio dell'iter di approvazione;
- b) Si interfaccia con l'ente partecipato divenendo parte attiva nel rapporto di collaborazione fra i gruppi di ricerca dell'Ateneo e l'ente partecipato;
- c) Collabora con il Servizio Partecipazioni in merito alle attività prodromiche al monitoraggio di cui al paragrafo 9 delle presenti Linee guida;
- d) Predispose e trasmette al Rettore e al Servizio Partecipazioni, d'intesa con il Direttore del Dipartimento proponente, in occasione della chiusura dell'esercizio annuale dell'ente, una relazione sull'attività svolta dall'ente medesimo, tenuto comunque conto dell'attività e di quanto già segnalato nel monitoraggio di cui al seguente paragrafo 9, ma fermo restando l'onere di segnalare tempestivamente al Direttore del Dipartimento proponente, alla Commissione Assetto e Partecipazioni (per il tramite del Servizio Partecipazioni) e al Rettore l'insorgere di eventuali criticità di cui venga a conoscenza e che impediscano la normale attività o il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente partecipato ovvero che rallentino significativamente o compromettano la relazione di collaborazione fra l'ente partecipato e le strutture dell'Ateneo.

## 9. Monitoraggio

Ai sensi della normativa vigente, il monitoraggio delle partecipazioni negli enti terzi, come individuati e definiti ai sensi del paragrafo 1 delle presenti Linee Guida, detenute dall'Ateneo viene svolto con cadenza biennale, mediante richiesta, effettuata dal Rettore per il tramite del Servizio Partecipazioni ai Referenti di cui al paragrafo 8, di una relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni dall'ente medesimo.

Tale relazione (redatta in conformità ad uno schema fornito dal Servizio Partecipazioni e aggiornato a cura della Commissione Assetto e Partecipazioni) deve mettere in evidenza:

- a) l'attività svolta dall'Ente, con particolare riferimento al coinvolgimento dell'Ateneo (e delle sue strutture dipartimentali), sia in termini scientifici che economici anche sostanziando il descrittivo con elementi quantitativi e descrivendo le attività di ricerca, formazione, la tipologia dei contratti che hanno coinvolto l'Ateneo, o le sue strutture;
- b) le prospettive future dell'Ente e del rapporto collaborativo con le strutture dell'Ateneo descrivendo le future attività (quali ad esempio progetti/commesse/attività di ricerca, formazione, etc..) che coinvolgeranno le strutture di ateneo in linea con i fini istituzionali e/o il piano strategico di ateneo;
- c) i punti di forza dell'Ente (quali ad esempio: eccellenza delle infrastrutture in possesso della società che sono stati utilizzati in sincrono con le competenze accademiche nello sviluppo delle attività di ricerca) nonché le sue criticità e rischi (quali ad esempio il settore di attività in fase di recessione/stallo, arricchendo la narrazione con elementi quantitativi o fattuali);
- d) l'esplicitazione di un parere sulla strategicità della partecipazione del Politecnico in tale Ente dando evidenza del ruolo del Politecnico all'interno dell'organizzazione dell'ente. Sottolineare, nel caso, eventuali problemi riscontrati e scostamenti rispetto agli originari

obiettivi della partecipazione e descrivere le cause congiuntamente all'individuazione delle possibili azioni correttive.

Nel corso del monitoraggio il referente deve rendere altresì noto se, pur considerando in termini positivi la partecipazione dell'Ateneo, è invece cambiato l'iniziale coinvolgimento e impegno fra le Strutture dell'Ateneo interessate. In tal caso la Commissione, sentiti i Direttori dei Dipartimenti interessati, prende atto dell'individuazione della nuova Struttura a cui faranno carico le attività che queste Linee Guida attribuiscono alla "Struttura proponente", dandone atto nella relazione di Monitoraggio resa agli organi di governo dell'Ateneo.

Le partecipazioni in società di capitali sono monitorate annualmente, come stabilito dalla vigente normativa, e per ogni società partecipata, oltre agli elementi sopra individuati, sono raccolti e analizzati i dati richiesti dal TUSP al fine del mantenimento della partecipazione. Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 12 ter del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., il monitoraggio delle società spin off partecipate dall'Ateneo ha inizio decorsi 5 anni dalla loro costituzione.

La relazione dei Referenti dell'Ateneo presso enti controllati dal Politecnico, in aggiunta agli elementi sopra evidenziati, deve altresì contenere:

- a) l'eventuale elenco delle società partecipate dall'Ente controllato;
- b) il fine istituzionale perseguito con dette partecipazioni;
- c) l'eventuale presenza, nelle società partecipate dagli Enti controllati, degli elementi di cui all'art. 20, co. 2, del D. Lgs. 175/2016, di seguito elencati:
  - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4<sup>1</sup>;
  - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;

---

<sup>1</sup> Art. 4 D. Lgs. 175/2016: "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. [...omissis...]

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. [...omissis...]"

- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4<sup>1</sup>.

Il monitoraggio delle società sottoposte al controllo analogo congiunto<sup>2</sup> di più pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di quanto disposto dal Dipartimento del Tesoro nelle Linee Guida 2018, viene effettuato attraverso opportune modalità di coordinamento delle pubbliche Amministrazioni partecipanti, quali la Conferenza di servizi, per determinare una linea di indirizzo univoca riguardo alle misure di razionalizzazione eventualmente adottabili.

Gli esiti di detto monitoraggio porteranno alla valutazione dell'opportunità del mantenimento delle partecipazioni, ovvero alla necessità di dismissione delle stesse, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa.

## 10. Modifiche di statuto degli enti, recessi e liquidazioni

Le modifiche di statuto degli enti partecipati dal Politecnico sono approvate dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico, previo parere favorevole del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti, su istruttoria della Commissione Assetto e Partecipazioni, appositamente attivata con deliberazione del Consiglio del Dipartimento interessato.

Tale approvazione presuppone la verifica che dette modifiche non compromettano il perseguimento dei fini istituzionali e non pregiudichino l'interesse del Politecnico a mantenere la partecipazione.

La Struttura proponente, a tal fine, presenta agli organi di governo dell'Ateneo, per il tramite del Servizio Partecipazioni, un'apposita richiesta, allegando alla stessa tutta la documentazione di supporto ritenuta necessaria o opportuna alla corretta valutazione della proposta. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere l'indicazione delle modifiche proposte e la relativa motivazione, oltre ad un breve richiamo allo scopo dell'ente e all'elenco degli altri partecipanti.

Il Servizio Partecipazioni invierà alla Commissione Assetto e Partecipazioni, oltre alla documentazione predisposta dal Dipartimento, la relazione predisposta dal referente di Ateneo nel corso dell'ultimo monitoraggio.

Le delibere così assunte dagli Organi di Governo dell'Ateneo devono precedere quelle degli organi competenti dell'ente partecipato.

Quanto disposto in merito alle modifiche di statuto si applica, per quanto compatibile, anche ai recessi ed alle liquidazioni degli enti partecipati.

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 5, co. 5, del D. Lgs. 50/2016, le Pubbliche Amministrazioni esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando "sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti."

## 11. Adempimenti relativi alla trasparenza e pubblicazione dei dati

Ai sensi della normativa vigente, il Politecnico pubblica ed aggiorna periodicamente i dati, come richiesti dalla legge, relativi a:

- a) Enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati;
- b) Società partecipate;
- c) Enti di diritto privato controllati;

Sono pubblicate sul sito istituzionale del Politecnico di Milano, altresì, le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al paragrafo 7 delle presenti Linee guida.

## 12. Acquisizione dati contabili e implementazione banche dati MEF

In ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, sono acquisiti anche i dati contabili relativi agli enti in cui il Politecnico detiene delle partecipazioni, nell'ambito del monitoraggio, ovvero a cura dell'Area Amministrazione e Finanza dell'Ateneo.

Detti dati sono trasmessi, per le partecipazioni per cui la legge lo richiede, alle banche dati competenti individuate nell'ambito del MEF, a cura dell'Area Amministrazione e Finanza.

## 13. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dalle presenti Linee guida devono essere indirizzate al Servizio Partecipazioni di Ateneo e Internal Auditing per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.